

AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

Sanzione amministrativa

R.G.N. 26897/2022

Cron.

Rep.

Ud. 09/07/2026

CC.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABRIZIA GARRI	- Presidente -
Dott. MARIA CASOLA	- Consigliere -
Dott. SIMONA MAGNANENSI	- Consigliere -
Dott. GIOVANNI MIMMO	- Consigliere -
Dott. ALESSANDRO GNANI	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26897-2022 proposto da:

██████████ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. in persona del
legale rappresentante pro tempore, ██████████ ██████████
rappresentati e difesi dagli avvocati ██████████
██████████

- *ricorrenti* -

contro

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VERBANO CUSIO
OSSOLA, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI NOVARA -
VERBANIA, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ASTI -
ALESSANDRIA in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI in
persona del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- *controricorrenti* -

nonchè contro

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO;

- *intimato* -

2026

3317



avverso la sentenza n. 103/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/05/2022 R.G.N. 280/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RILEVATO CHE

Decidendo in due giudizi riuniti, la Corte d'appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l'opposizione proposta da [REDACTED] Cooperativa Sociale a r.l. e [REDACTED] avverso due ordinanze-ingiunzione emesse dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verbano Cusio Ossola e aventi ad oggetto la mancata denuncia di rapporti di lavoro subordinato formalmente conclusi come contratti di prestazione d'opera, di collaborazione coordinata e di lavoro occasionale.

Premetteva la Corte d'appello che non era decorsa la decadenza di cui all'art.14 l. n.689/81 data la complessità dell'accertamento ispettivo nel corso del quale erano stati sentiti numerosi lavoratori. Nel merito confermava le valutazioni già compiute dal Tribunale sulla base delle dichiarazioni testimoniali acquisite, dalle quali poteva dirsi accertato incidentalmente che tutti i rapporti erano connotati dagli elementi della subordinazione, mentre era generico il progetto dei contratti di collaborazione coordinata, con conseguente automatica riconduzione al contratto di lavoro subordinato. Su tale quadro, proseguiva la Corte, non incideva l'archiviazione disposta dall'Ispettorato in altro procedimento, poiché esso aveva un diverso oggetto, ovvero infedeli registrazioni nel Libro Unico del Lavoro. I due appellanti erano condannati alle spese del grado.



Avverso la sentenza, [REDACTED] Cooperativa Sociale a r.l. e [REDACTED] ricorrono per cinque motivi.

Il Ministero del Lavoro, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Novara-Verbania, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verbania Cusio Ossola, tutti difesi dall'Avvocatura dello Stato, resistono con controricorso.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è rimasto intimato.

In sede di adunanza camerale, il collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

RITENUTO CHE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.14 l. n.689/81, 118 d.a. c.p.c., 24 e 111, co.6 Cost., nonché nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la Corte d'appello escluso la decadenza di cui all'art.14 l. n.689/81.

Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti non contestano il principio di diritto applicato dalla Corte d'appello in base al quale, ove non sia possibile la contestazione immediata, il termine entro cui la P.A. ha l'onere di contestare l'infrazione decorre non da quando sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti all'incolpato, ma dal diverso e successivo termine in cui abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile (Cass.5467/08, Cass.3043/09).

L'apprezzamento del *dies a quo* del termine decadenziale di 90 giorni è rimesso al giudice di merito (Cass.5467/08, Cass.27405/19), e dunque non è sindacabile in sede di legittimità se non ai sensi dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c.; peraltro, trattandosi nel caso di specie di doppia



pronuncia conforme, l'impugnazione diviene inammissibile anche ai sensi di tale norma (art.360, co.4 c.p.c.).

Tanto premesso, la Corte d'appello ha sostanzialmente ritenuto che la conoscenza di cui sopra si ebbe al termine del periodo di accertamento, il quale incluse 15 verbali interlocutori e l'audizione di tutti i lavoratori coinvolti; durante gli intervalli tra un atto d'indagine e l'altro, secondo il collegio di merito l'Ispettorato aveva "presumibilmente" svolto attività di valutazione del materiale istruttorio via via acquisito.

Come detto, tale apprezzamento di fatto non è sindacabile, come invece mira a fare il motivo, laddove parla di motivazione apparente – insussistente per quanto sopra detto – o di valutazione di "presumibilità" non suffragata da alcun elemento, non avendo l'Ispettorato mai addotto alcun elemento fattuale su cui fondare lo slittamento del termine di 90 giorni rispetto al primo accesso ispettivo.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.99 e 112 c.p.c., anche in relazione all'art.69 d.lgs. n.276/03, e conseguente nullità della sentenza, per avere la Corte d'appello disposto la conversione dei contratti di lavoro occasionale, di prestazione d'opera e di collaborazione coordinata in contratti di lavoro subordinato, senza alcuna domanda dell'Ispettorato.

Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha precisato che la riconduzione dei contratti formalmente nominati come contratti di prestazione occasionale, contratti di prestazione d'opera o contratti di collaborazione coordinata, al tipo del contratto di lavoro subordinato non implicava alcuna



conversione di quelli in questo, non essendovi stata domanda in tal senso dei lavoratori, e trattandosi del resto di accertare in via incidentale l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato.

La Corte ha dunque compiuto un accertamento sulla reale natura dei rapporti, a dispetto del *nomen iuris* attribuito dalle parti (v. Cass.35687/21, Cass.1717/09). Si è trattato di attività qualificatoria dei rapporti, cioè di loro riconduzione, sulla base del loro concreto ed effettivo svolgimento, al tipo del contratto di lavoro subordinato anziché al tipo contrattuale formalmente scelto dalle parti. L'attività di qualificazione spetta al giudice (Cass.1552/97), senza alcuna violazione dell'art.112 c.p.c. per ultrapetizione o extrapetizione, una volta che siano allegati i fatti. Nel caso di specie, come emerge dalla sentenza, l'Ispettorato aveva sempre allegato la natura subordinata dei vari rapporti. Trattandosi di qualificazione giuridica, non occorre alcuna domanda ad hoc dell'Ispettorato finalizzata a dichiarare la simulazione dei contratti formalmente conclusi, essendo l'unica domanda rilevante quella veicolata dall'ordinanza-ingiunzione, ovvero la condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione. Va altresì rilevato che la Corte d'appello non è giunta a convertire i contratti conclusi in contratti di lavoro subordinato, posto che per tale conversione occorreva domanda del lavoratore e, soprattutto, che nel caso di specie il titolo della domanda non era rappresentato dal contratto di lavoro subordinato, ma dall'illecito amministrativo, mentre la natura subordinata dei rapporti di lavoro è stata accertata solo in via incidentale, trattandosi di presupposto logico-giuridico del commesso



illecito (v. Cass.7835/00). Tanto vale anche con riguardo ai contratti di collaborazione coordinata, dove alla genericità del progetto è seguita la sussunzione – sempre accertata in via incidentale – dei rapporti al contratto di lavoro subordinato. Resta solo da aggiungere che l'accertamento incidentale non suppone alcuna domanda specifica di parte, la quale è bensì chiesta dall'art.34 c.p.c. per la c.d. causa pregiudiziale, distinta dalla questione pregiudiziale e destinata ad essere decisa con efficacia di giudicato anche al di fuori del processo in cui è posta (v. Cass.24427/22).

Per il resto, il motivo tende a contestare le valutazioni probatorie compiute in ordine alla accertata subordinazione – laddove la Corte territoriale non avrebbe distinto le varie posizioni dei lavoratori – sicché per tale parte è inammissibile vertendosi in tema di doppia pronuncia conforme.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e violazione degli artt.13 d.lgs. n.124/04, 2697, 2700 c.c., 99, 112, 115, 244, 416, 436 c.p.c., 2, co.4, 6, 11 d.lgs. n.150/11, per avere la Corte d'appello fondato la propria decisione su deposizioni testimoniali inutilizzabili stante la genericità del capitolo di prova che chiedeva la conferma dei fatti esposti dai lavoratori sentiti in sede ispettiva.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Esso si mostra inammissibile, per difetto di autosufficienza, innanzitutto laddove deduce che il capitolo di prova dedotto dall'Ispettorato e volto a far confermare la veridicità dei fatti dichiarati dai lavoratori in sede ispettiva era generico, quindi inammissibile, donde inutilizzabilità della prova testimoniale acquisita.



Il ricorso non riporta in modo specifico il contenuto del motivo d'appello ove era dedotta la censura di violazione dell'art.244 c.p.c. e, ancor prima, non riporta il contenuto degli atti processuali di primo grado da cui emerga che detta eccezione fu avanzata già in quella sede.

Allo stesso modo appare nuova – non affrontata dalla sentenza d'appello – la censura secondo cui, nei propri atti difensivi l'Ispettorato non aveva allegato i fatti oggetto della prova testimoniale. Anche sul punto v'è difetto di autosufficienza, non essendo riportate in modo compiuto in ricorso le difese dell'Ispettorato in primo grado, da cui emergerebbe il difetto di allegazione.

Secondo la sentenza, il motivo d'appello riguardava la mancata deduzione di alcuna istanza probatoria da parte dell'Ispettorato (non la violazione dell'art.244 c.p.c. per aver dedotto un capitolo di prova generico); argomento ripreso nel presente motivo e però infondato atteso che l'istanza istruttoria fu veicolata nell'unico capitolo di prova dedotto, e dunque la prova non venne disposta d'ufficio ex art.421 c.p.c.

Il motivo poi censura il fatto che la verbalizzazione delle dichiarazioni non recherebbe il contenuto della domanda, sicché non sarebbe consentita una corretta interpretazione del contenuto della risposta. Per tale profilo, il motivo è inammissibile perché i giudici di merito hanno valutato la prova testimoniale e, nella sostanza, il motivo contesta l'appezzamento probatorio compiuto sulle risultanze testimoniali.

Le doglianze incentrate sulla violazione del d.lgs. n.124/04, dal quale si evincerebbe la necessaria trascrizione delle domande fatte ai lavoratori sentiti in



sede ispettiva, sono inconferenti, poiché la sentenza ha basato il proprio convincimento sulle prove testimoniali acquisite al processo e poiché, laddove la sentenza ha fatto riferimento alle dichiarazioni dei lavoratori in sede ispettiva, il motivo tende ancora una volta a contestare inammissibilmente la valutazione probatoria compiuta dal collegio di merito.

Quanto poi all'efficacia probatoria degli atti d'accertamento, il motivo si mostra inammissibile poiché tende a censurare la valutazione probatoria compiuta dalla Corte d'appello in ordine agli stessi, nemmeno avendo la sentenza, in violazione dell'art.2700 c.c., attribuito efficacia di prova privilegiata al contenuto di tali atti, ma utilizzando le dichiarazioni dei lavoratori all'interno di un quadro complessivo di prudente apprezzamento della prova. Analogo discorso vale circa la doglianza per cui la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare la mancata contestazione dell'Ispettorato sulle allegazioni delle odierne ricorrenti, poiché per mezzo dell'art.115 c.p.c. si tende a confutare, in modo inammissibile, il risultato finale cui è giunta la Corte in punto di prova dei rapporti di lavoro subordinato.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.91 e ss. c.p.c., nonché nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, per avere la Corte d'appello disposto la condanna alle spese di lite in ambedue i giudizi, sebbene l'Ispettorato Territoriale di Asti-Alessandria si fosse costituito solo in uno e considerato che la sua costituzione era nulla.

Il motivo è infondato.

La Corte d'appello non ha preso posizione sul difetto di legittimazione dell'appellato costituito Ispettorato



Territoriale di Asti-Alessandria, non presente in primo grado, dove era presente invece l'Ispettorato Territoriale di Novara-Verbania. Non risulta in effetti che la questione del difetto di legittimazione sia mai stata posta alla Corte. Sul punto il motivo è del tutto generico, non riportando in modo compiuto le conclusioni finali svolte in appello dalle quali risultasse la eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ITL di Asti-Alessandria, siccome terzo estraneo agli atti di accertamento e all'irrogazione della sanzione.

La Corte d'appello, in assenza di ogni eccezione specifica, lungi dall'aver violato l'art.112 c.p.c. ha considerato l'ITL di Asti-Alessandria come appellato e quindi ha disposto in suo favore la condanna alle spese. Il presente motivo, del resto, non deduce violazione di legge per avere la Corte erroneamente considerato l'ITL di Asti-Alessandria quale legittimo contraddittore passivo in appello, siccome non titolare della pretesa sostanziale.

Circa poi il fatto che ITL di Asti-Alessandria non si costituì in uno dei due giudizi d'appello successivamente riuniti, trattasi di circostanza influente, poiché non risulta dal testo della sentenza che la condanna alle spese sia stata duplicata in relazione alla duplicità dei giudizi e che quindi l'ITL abbia ottenuto spese di lite anche riguardo al giudizio d'appello ove non depositò costituzione.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.39, co.1 e 2 d.l. n.112/08, 19, co.3 d.lgs. n.276/03, 9-bis, co.2 d.l. n.510/96, 4-bis, co.2 d.lgs. n.181/00, 21, co.1 l. n.264/49, per avere la Corte d'appello ritenuto irrilevante l'archiviazione disposta dall'Ispettorato nel procedimento relativo a infedeli registrazioni nel Libro Unico del Lavoro.



Il motivo è inammissibile.

Esso non censura l'argomento addotto dalla Corte d'appello, ovvero che l'archiviazione riguardava non gli illeciti amministrativi oggetto di causa, bensì il diverso illecito di infedeli registrazioni nel LUL – l'accertamento ispettivo in merito è del 2015, mentre l'accertamento per cui è causa risale al 2013 – sicché tale archiviazione non poteva influire sulle conclusioni già raggiunte.

Il motivo deduce questioni – carattere formale delle violazioni contestate, applicabilità del cumulo giuridico – del tutto estranee al *decisum* d'appello, e dunque inammissibili.

Conclusivamente, il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €6000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo ai ricorrenti un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 9.7.26

La Presidente

Fabrizia Garri

